

X LEGISLATURA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa)

Verbale n. **12**

Seduta del 19 novembre 2008

		Presenti	Assenti
Giorgio VENIER ROMANO	Presidente	Sì	
Massimo BLASONI	Vicepresidente	Sì	
Sergio LUPIERI	Vicepresidente	Sì	
Franco DAL MAS	Segretario	Sì	
Stefano ALUNNI BARBAROSSA		Sì	
Roberto ASQUINI			Sì
Paolo CIANI		Sì	
Franco CODEGA		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Ugo De MATTIA		Sì	
Luigi FERONE		Sì	
Bruno MARINI		Sì	
Paolo MENIS		Sì	
Annamaria MENOSSO		Sì	
Antonio PEDICINI			Sì
Enore PICCO			Sì
Stefano PUSTETTO		Sì	
	TOTALE	14	3

Il giorno 19 novembre 2008, alle ore 10.00, nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce la III Commissione permanente, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Illustrazione della proposta di legge n. 12: "Interventi a sostegno delle persone con epilessia e dei loro familiari" (d'iniziativa del consigliere Ferone).**
- 2. Illustrazione della proposta di legge n. 17: "Norme contro la vivisezione" (d'iniziativa del consigliere Venier Romano).**
- 3. Esame della proposta di legge n. 35: "Modifica dell'articolo 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri).**
- 4. Parere sulle proposte di legge n. 33 "Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri) e n. 34 "Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport" (d'iniziativa del consigliere Menis e altri), assegnate alla VI Commissione.**

(Presiede il Presidente VENIER ROMANO)

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono le ore 10.30.

Il verbale n. 7, dd. 21.10.2008 è messo a disposizione dei consiglieri. In assenza di osservazioni verrà considerato approvato al termine della seduta.

Viene esaminato il **punto 1 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE comunica che il punto 1 dell'ordine del giorno è superato in quanto il consigliere Ferone ha ritirato la proposta di legge n. 12.

Si passa quindi all'esame del **punto 2 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE dichiara di voler rinunciare all'illustrazione della proposta di legge n. 17, di cui è firmatario, e di sospendere l'esame in quanto vi è una sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa negativamente su un testo analogo della Regione Emilia Romagna.

A questo punto viene esaminato il **punto 3 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti alla Commissione il parere del CAL e il parere del Presidente del Consiglio regionale, Edouard Ballaman, facente funzione di Tutore pubblico dei minori (Allegati nn. 1 e 2). Lascia quindi la parola al consigliere Blasoni per l'illustrazione della proposta di legge sul sostegno al mantenimento dei minori.

Il consigliere BLASONI chiede un'interruzione della seduta per permettere a tutti i consiglieri una lettura attenta del parere del Presidente Ballaman, ricevuto soltanto qualche minuto prima di inizio seduta.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del consigliere Blasoni e sospende la seduta per un quarto d'ora.

La seduta riprende alle ore 11.00. Il PRESIDENTE lascia la parola al consigliere Blasoni.

Il consigliere BLASONI ricorda anzitutto che la proposta di legge n. 35 modifica una norma già discussa, votata e approvata all'unanimità nella precedente legislatura. Evidenzia tuttavia che tale norma non è mai stata applicata, in quanto la misura in essa prevista è stata correlata al Reddito di cittadinanza, circostanza che ne ha reso praticamente nulli gli effetti, dapprima per la tardiva emanazione del regolamento d'attuazione relativo al Reddito e poi per l'avvenuta abrogazione di tale intervento, avvenuto con la LR 9/2008, inoltre il limite di reddito richiesto per accedere al beneficio era troppo basso (un reddito ISEE non superiore a 5 mila euro). L'attuale formulazione interviene quindi per ovviare a tali circostanze, prevedendo un termine di 60 giorni per l'adozione del regolamento di attuazione della misura e innalzando il limite reddituale ISEE da 5 mila a 20 mila euro. È poi prevista la cumulabilità dell'intervento, dapprima limitata al solo reddito di cittadinanza, con altri benefici garantiti dalla normativa statale o regionale. Con riferimento alle osservazioni formulate nella nota del Presidente Ballaman, ritiene discriminante richiedere il requisito giuridico della residenza in regione ad un soggetto minore di età; considera poi preferibile stabilire con regolamento e non in legge il limite massimo della prestazione. Sulla possibilità di escludere dalla richiesta del beneficio il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento, esprime invece un parere favorevole, in quanto tale presupposto può evitare un uso distorto dello strumento. Con riferimento alla nota trasmessa dal CAL osserva che il parere favorevole è stato unanime.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla possibilità di verificare se il genitore richiedente convive ancora con l'obbligato inadempiente, ritiene che si possa far riferimento a quanto indicato sullo stato di famiglia del genitore che ha presentato la domanda.

Il consigliere LUPIERI afferma che la mancata attuazione della misura di sostegno al mantenimento dei figli minori è stata determinata dall'abrogazione del Reddito di cittadinanza, avutosi con la LR n. 9/2008. Tale legge –precisa- ha inoltre reso inapplicabili altre misure di sostegno economico, previste a favore di situazioni che ora restano prive di tutela. Afferma che la norma in discussione è condivisibile, ma resta un intervento puntuale, che rischia di escludere le problematiche in essa non previste. Dichiara che si attende una riforma complessiva sul welfare, sottolineando la totale mancanza di risposte ai problemi della Comunità. Osserva poi che la Carta famiglia non è ancora operativa. Con riferimento alla proposta di legge n. 35 si dichiara d'accordo con la possibilità di ampliare la soglia reddituale e portarla a 20 mila euro di reddito ISEE, sul punto ritiene opportuno arrivare anche a 25 mila euro, per ampliare la platea dei beneficiari. In merito alla nota del presidente Ballaman afferma che è pervenuta in tempi eccessivamente tardivi, inoltre evidenzia che ha il contenuto di una nota tecnica e non di un parere di un organo di garanzia e rinviene in tali circostanze la conferma della non correttezza della scelta di eliminare la figura del Tutore pubblico dei minori.

La consigliera MENOSSO ricorda il lavoro svolto nella precedente legislatura sul sostegno al mantenimento dei minori, ripreso completamente nel testo della proposta di legge n. 35. Precisa che vi era l'intenzione di intervenire solo in casi particolari e precisi, al fine di evitare un uso distorto del beneficio. Afferma poi che il presupposto dell'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento dell'assegno è stato inserito per evitare che tra i coniugi ci fosse accordo. In

merito alla possibilità di elevare la soglia di reddito ISEE da 5 a 20 mila euro, chiede se è stata fatta un'analisi d'impatto, considerando che si tratta di un reddito imputabile di quasi 35 mila euro. Considera opportuno prevedere l'inserimento di una clausola valutativa per verificare la ricaduta del provvedimento e procedere ad una sua eventuale rimodulazione. Afferma che la nota del Presidente Ballaman è arrivata troppo tardi e le osservazioni in essa contenute non possono essere condivise. Spiega di considerare discriminatorio il requisito giuridico della residenza, in quanto bisogna ricordare che si parla di minori e tali circostanze non sono loro imputabili, ritiene poi inopportuno modulare in legge l'importo della prestazione, in quanto una simile previsione va fatta con regolamento, per consentirne eventuali possibili modifiche. Rinviene in simili aspetti una conferma al fatto che la figura del Tutore pubblico dei minori non era assolutamente inutile. Conclude affermando di condividere la proposta di legge ed evidenziando la necessità di un prossimo intervento sugli altri strumenti economici divenuti inapplicabili con l'abrogazione del Reddito di cittadinanza.

Il consigliere COLUSSI osserva che la proposta di legge n. 35 rivisita un provvedimento della precedente legislatura la cui discussione è stata oggetto di riflessioni comuni e di una scelta bipartisan. Riconosce che il limite di 5 mila euro di reddito ISEE è estremamente selettivo, tuttavia l'innalzamento a 20 mila euro richiede una riflessione e un'analisi di fattibilità. Pone poi attenzione al ruolo del Tutore pubblico dei minori, affermando che la natura di tale organo dev'essere di garanzia e non politica. Osserva che l'impostazione della nota del Presidente Ballaman fa trasparire un atteggiamento poco attento agli interessi dei minori e ai principi sanciti nelle dichiarazioni internazionali di tutela dei diritti dei minori. Conclude affermando che il provvedimento in discussione deve rivolgersi alla tipologia di famiglia individuata nella LR n. 11/2006, che non si rifà al modello previsto nella Costituzione italiana.

Il consigliere PUSTETTO considera dannosa la cancellazione del Tutore pubblico dei minori, figura di cui va garantita necessariamente la terzietà e ritiene necessario rivedere la normativa in merito. Fa notare che la consegna tardiva della nota del Presidente Ballaman dimostra una mancanza di cura, oltre ad essere un comportamento non corretto, inoltre le indicazioni in essa elaborate ostacolerebbero la concreta attuazione della proposta di legge. Conclude dichiarandosi d'accordo con lo spirito della proposta in discussione.

Il consigliere DAL MAS riconosce che l'iniziativa è condivisa da tutti. Considera necessario colmare un vuoto normativo e intervenire sulle situazioni di difficoltà patologiche presenti in regione. Osserva però che la proposta di legge non affronta le situazioni di crisi in cui la famiglia è mono genitoriale, intervenendo soltanto quando vi è anche l'altro genitore; evidenzia che, in base al titolo, si dovrebbe intervenire a sostegno del minore, ma è invece richiesta una patologia del rapporto di coppia. In base a tali considerazioni ritiene opportuno modificare il titolo oppure intervenire sul contenuto del testo estendendo la tutela a tutti i minori che si trovano in situazioni di difficoltà. Propone poi di prevedere tra i presupposti dell'intervento, oltre l'avvenuta presentazione di querela, anche la denuncia per l'omesso versamento. Condivide la scelta di innalzare la soglia del reddito a 20 mila euro, al fine di consentire l'accesso al beneficio ad una platea più ampia. Con riferimento alla nota del Presidente Ballaman evidenzia l'inaccettabilità del requisito della residenza richiesto a soggetti minori di età, ritenuto elemento discriminante e in contrapposizione con norme di fonte superiore. In merito alla discussione sul Tutore pubblico dei minori spiega che nessuno esclude la necessità di forme di tutela per i minori, ma osserva che il tutore pubblico non può essere considerato quale figura di garanzia di diritti, in quanto non ha

alcun potere giurisdizionale; ritiene poi più opportuno prevedere nuove modalità di intervento, piuttosto che nuove figure.

Il consigliere CODEGA afferma che il Tutore pubblico dei minori ha un ruolo non solo giuridico, ma anche culturale, volto alla promozione e alla diffusione della conoscenza dei diritti dei minori e della loro tutela. Fa notare che nella nota del Presidente Ballaman non emerge alcun atteggiamento di tutela: le indicazioni presentate sono paletti volti a ridurre la portata della proposta di legge. Afferma che il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale e alla proposta di legge nazionale, presenti nella nota, sembrano diretti a far desistere la Commissione da qualsiasi intervento in merito. Osserva poi che nel parere il reddito di 20 mila euro è definito "piuttosto elevato", e anziché sostenerne l'innalzamento, si consiglia una verifica dell'ampiezza dell'intervento. Conclude affermando di condividere lo spirito della proposta di legge in discussione.

Il consigliere ALUNNI BARBAROSSA afferma che se la proposta di legge vuole tutelare il soggetto minore di età, è opportuno modificarne il testo, estendendo l'intervento a tutte le situazioni riguardanti le famiglie mono genitoriali (genitore vedovo, mancato riconoscimento del figlio, ecc.), diversamente, se l'intervento è preciso e limitato, è necessario cambiare il titolo della proposta. Chiede per quale motivo non è previsto un diritto di surroga a favore della Regione, che ha anticipato le somme di denaro, nei confronti del genitore obbligato inadempiente.

Il PRESIDENTE afferma che il Presidente della Regione, Renzo Tondo, e l'Assessore Roberto Molinaro si sono impegnati a trovare tempestivamente una soluzione per la figura del Tutore pubblico dei minori. Condivide la proposta di innalzare ulteriormente la soglia di reddito e portarla a 25 mila euro e ritiene opportuno modificare il titolo, specificando il tipo di intervento disciplinato nel testo.

Con riferimento alla domanda posta dal consigliere Alunni Barbarossa il consigliere BLASONI spiega che l'Avvocatura della Regione, coinvolta nella prima stesura del provvedimento, aveva evidenziato dubbi di legittimità costituzionale del meccanismo di surroga e il rischio di un'eccezione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. In merito alla questione sollevata dal consigliere Dal Mas, ritiene opportuno limitare la tutela a specifiche fattispecie, ricordando che si tratta di un intervento incardinato nella legge sulla famiglia e che, ad ogni modo, ci si rivolge ai figli minori di coppie sposate e non, senza richiedere alcun requisito sulla residenza. Considera quindi condivisibile il suggerimento di rendere più preciso il titolo della legge. Pone infine attenzione alla difficoltà di passare dalla norma all'attuazione della stessa in tempi ragionevoli, ricorda che l'intervento in parola è stato presentato nel 2006 e forse sarà votato nel 2009, per diventare operativo appena in aprile. Riconosce che la politica, a prescindere dall'appartenenza di partito, non riesce a intervenire tempestivamente e afferma che è necessario assumersi la responsabilità di non far passare più di 4/5 mesi dalla scelta politica alla sua attuazione.

Terminati gli interventi si passa all'esame dell'articolato.

Viene esaminato l'articolo 1.

Il consigliere LUPIERI propone il seguente emendamento orale: al comma 5, sostituire le parole <<20 mila euro>> con le seguenti <<25 mila euro>>.

Il consigliere BLASONI condivide la possibilità di innalzare ulteriormente il reddito, ma ritiene comunque più opportuno verificarne prima la fattibilità.

Il consigliere LUPIERI ritira quindi l'emendamento.

L'articolo 1, privo di emendamenti, posto in votazione, è approvato all'unanimità.

Viene esaminato l'articolo 2.

L'articolo 2, privo di emendamenti, posto in votazione, è approvato all'unanimità.

Completato l'esame dell'articolato il PRESIDENTE pone in votazione il testo nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

Sono nominati relatori il consigliere Blasoni e la consigliera Menosso. Le relazioni dovranno essere depositate entro sette giorni.

A questo punto si passa all'esame del **punto 4 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere parere per le parti di competenza sulle proposte di legge n. 33 e n. 34, il cui esame è assegnato alla VI Commissione.

Prende la parola il consigliere LUPIERI, che propone di rinviare l'espressione del parere sulle due proposte di legge, in attesa di un testo unificato, che si suppone la VI Commissione predisporrà in sede di Comitato ristretto.

La Commissione accoglie la proposta del consigliere Lupieri.

Terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 12.15.

IL PRESIDENTE

Giorgio Venier Romano

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franco Dal Mas

IL VERBALIZZANTE

Cristina Bascelli

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Mauro Negro



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI

Riunione n.°13 del 17 novembre 2008

Estratto del processo verbale n. 39/2008

OGGETTO: Parere sulla Proposta di Legge n. 35 "Modifica dell'articolo 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)", d'iniziativa dei consiglieri regionali Blasoni ed altri.

Presidenza del Presidente Pezzetta

Comune di Tavagnacco Mario Pezzetta, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cavasso Nuovo Silvano Carpenedo, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Udine Pietro Fontanini, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Maniago Lia Franzin, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Trieste Walter Godina, VicePresidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Gorizia Silvana Romano, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Pasiano di Pordenone Giada Roman, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Attimis Maurizio Malduca, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di San Dorligo della Valle Fulvia Premolin, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Precenico Roberto De Nicolò, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Attilio Vuga, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Roveredo in Piano Renzo Liva, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Mauro Pecile, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Giuseppe Pedicini, Assessore	<i>assente</i>	Comune di Tarvisio Nadia Campana, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Giulia Bevilacqua, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Monfalcone Gianfranco Pizzolitto, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Carlo Grilli, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Mossa Pierluigi Medeot, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Udine Giovanni Barillari, Assessore	<i>presente</i>		

Il Consiglio delle autonomie locali

Visti:

- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;
- l'art. 36 comma 6 della citata L.R. 1/2006 secondo cui il parere o l'intesa sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, pari a dodici;
- l'articolo 34, comma 2, lettera c), in cui si prevede che il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere sulle proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui all'articolo 34, comma 1, lettere da a) ad f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il vigente regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la proposta di legge n. 35 recante "Modifica dell'articolo 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" presentata dai consiglieri Blasoni e altri;

Udito l'intervento del consigliere regionale Blasoni il quale illustra i contenuti dell'atto in esame e riferisce che esso eleva, adeguandola, la soglia reddituale di accesso al beneficio economico già previsto dall'art. 9 bis della L.R. 11 del 2006, al fine di rendere la misura effettivamente fruibile dagli aventi diritto;

Considerato che

- nell'esprimere apprezzamento per i contenuti dell'atto in esame, il quale costituisce espressione di civiltà ed è rispondente a bisogni reali dei cittadini, viene sollecitata l'adozione in tempi brevi del previsto regolamento attuativo, affinché le disposizioni normative trovino concreta applicazione;
- viene rilevata l'opportunità che, in sede di regolamento di attuazione, da redigersi con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, vengano opportunamente dettagliate le modalità di gestione della misura, eventualmente creando degli automatismi atti a prevenire atteggiamenti elusivi delle disposizioni normative e ad evitare un eccessivo aggravio delle competenze dei comuni;
- vengono richiesti dei chiarimenti sulla previsione di cui al comma 3 dell'art. 9 bis della legge regionale 11 del 2006, il quale definisce i presupposti dell'intervento;

Preso atto che il consigliere regionale Blasoni

- conferma che l'erogazione del beneficio compete al Servizio sociale dei comuni e concorda sulla necessità che venga adottato quanto prima il regolamento attuativo, il quale a sua volta dovrà prevedere modalità per la rapida erogazione del beneficio;
- riferisce che i presupposti dell'intervento economico, definiti al comma 3 dell'art. 9 bis sono volti a contenere il rischio della presentazione indiscriminata di domande di accesso al beneficio, nonché ad evitare comportamenti atti ad eludere la norma;

Preso atto dell'intervento del Presidente della Conferenza permanente della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale Vittorino Boem, il quale rimarca l'importanza delle previsioni di cui al comma 3, tenuto conto anche delle ricadute che gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in esame produrranno sulle competenze degli Ambiti socioassistenziali;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 35 recante "Modifica dell'articolo 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)".

Il Funzionario verbalizzante
f.to Ida Valent

Il Presidente
f.to Mario Pezzetta

Udine, 17 novembre 2008



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

il Presidente

Al Signor Presidente
della III^a Commissione permanente
SEDE

Trieste, 11 NOV. 2008

6/8764-08

Si trasmette il parere in ordine alla proposta di legge regionale n. 35, recante <<Modifica dell'art. 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)>>, formulato ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale n. 49/1993.

Con i migliori saluti.

Edouard Ballaman

Nota dell'Ufficio del Tutore pubblico dei minori sulla proposta di legge regionale n. 35, d'iniziativa dei consiglieri Blasoni ed altri, <<Modifica dell'art. 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)>>, presentata al Consiglio regionale il 24 ottobre 2008.

Nota dell'Ufficio del Tutore pubblico dei minori sulla proposta di legge regionale n. 35, d'iniziativa dei consiglieri Blasoni ed altri, <<Modifica dell'art. 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)>>, presentata al Consiglio regionale il 24 ottobre 2008.

Premessa sulla funzione consultiva del Tutore pubblico dei minori.

L'articolo 21, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, alla lettera d) assegna al Tutore pubblico dei minori del Friuli Venezia Giulia il compito di esprimere "pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori". Mentre l'attività consultiva nei confronti dell'Organo amministrativo regionale non risulta essere stata mai concretamente esercitata in questi anni, lo stesso non si può dire per quanto attiene all'analoga attività svolta nei confronti del Consiglio regionale sui diversi progetti di legge regionali "concernenti i minori". Trova applicazione, per l'espletamento in concreto di tale attività, l'art. 97, comma 1, del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi del quale ove "disposizioni di legge prevedano l'espressione di pareri da parte di organismi esterni al Consiglio su progetti di legge o loro parti, gli stessi sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio, agli organismi medesimi affinché questi esprimano il parere alla Commissione competente nel termine di sette giorni". Lo stesso articolo specifica poi, al comma 2, che, decorso il termine di cui sopra "senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può comunque procedere prescindendo dal parere medesimo". Sul punto, infine, la circolare esplicativa, del dicembre 2005 (precedente, quindi, la riforma del Regolamento interno, che comunque nulla ha innovato sul punto), precisa che lo scopo della disposizione regolamentare è quello di mettere i diversi organi consultivi (la circolare cita espressamente anche il Tutore pubblico dei minori) "nelle condizioni di poter esprimere le loro valutazioni sui progetti di legge, prima che la Commissione ne concluda l'esame referente. In tali ipotesi, pertanto il Presidente provvederà a trasmettere i progetti di leggi in questione agli organismi esterni, informando di un tanto la Presidenza della Commissione nell'atto di assegnazione. Dalla data di assegnazione decorrerà il termine di sette giorni (o quello più breve previsto in caso di dichiarazione d'urgenza) scaduto il quale la Commissione potrà in ogni caso procedere nell'esame del progetto, anche in assenza dei pareri (che tuttavia potranno essere acquisiti anche successivamente alla scadenza del termine, se la Commissione non abbia ancora concluso l'esame del progetto di legge, ovvero allegati alla relazione per l'Assemblea, se pervenuti prima del deposito della stessa).".

L'art. 9 bis della legge regionale 11/2006.

L'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 ("Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"), è stato introdotto dall'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28 ("Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11..."), nella scorsa Legislatura, frutto della proposta di legge regionale n. 97, d'iniziativa dei consiglieri Blasoni ed altri e dello stralcio di un emendamento aggiuntivo deliberato dal Consiglio regionale in sede di esame di quella che poi sarebbe diventata appunto la legge regionale 11/2006. Il testo unificato, proposto dalla III Commissione consiliare è stato successivamente esaminato e approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 22 novembre 2006.

Per quanto riguarda i contenuti della norma, si evidenziano i seguenti punti in particolare:

- al comma 1 vi è l'indicazione della finalità assistenziale dell'intervento regionale. Si tratta di un sostegno al genitore affidatario del figlio minore nell'ipotesi di mancata corresponsione delle somme dovute per il mantenimento di quest'ultimo dal genitore obbligato, secondo quanto prescritto dall'autorità giudiziaria; tale intervento (v. comma 2) non può superare una percentuale della somma predetta;

- quale presupposto per accedere all'intervento, si prevede l'esperimento infruttuoso nei confronti dell'obbligato o di terzi eventuali delle procedure esecutive (v. comma 3) oltre all'avvenuta presentazione di querela per il mancato pagamento;
- il comma 4 dispone che la prestazione è concessa solo se la situazione economica è inferiore al valore di reddito minimo stabilito dall'art. 59, c. 4, della legge regionale 6/2006¹ (c.d. "reddito di base per la cittadinanza");
- le funzioni amministrative di concessione dell'intervento, nonché i controlli, sono assegnati ai Servizi sociali dei Comuni. E' previsto che con regolamento regionale vengano stabilite varie modalità procedurali dell'intervento, la misura e la durata delle prestazioni e le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari (comma 5);
- in caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario deve restituire le somme percepite entro trenta giorni dal pagamento.

Il regolamento regionale per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza, previsto dall'art. 59, c. 4, della LR 6/2006, richiamato dal comma 4 dell'art. 9 bis, è stato emanato con DPRReg. 10 settembre 2007, n. 0278/Pres. e, per quanto qui di interesse, ha fissato, all'art. 5, un valore di reddito minimo equivalente, al di sotto del quale i componenti del nucleo familiare hanno diritto a ricevere il reddito di base pari a 5.000 euro annui. Al contrario, il regolamento di attuazione contemplato dal comma 5 della norma, come evidenziato anche nella relazione accompagnatoria al progetto di legge n. 35, non è stato ancora emanato, rendendo di fatto inapplicabili le disposizioni sopra menzionate dell'art. 9 bis.

Prima di esaminare i contenuti della proposta di legge n. 35, si ritiene di segnalare qui di seguito analoghe disposizioni e/o proposte legislative presenti a livello regionale (e di province autonome) o statale.

La normativa della nostra Regione trova un precedente nella legge n. 15/2003 della Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha, in particolare, previsto una surroga volontaria dei diritti (ai sensi dell'art. 1201 cod. civ.) a favore della Provincia da parte del richiedente/genitore affidatario nei confronti dell'obbligato, dopo che l'ipotesi di surrogazione legale dell'Ente nei confronti del beneficiario è stata bocciata dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 106 del 7.3.2005) in quanto afferente all'ordinamento civilistico, riservato alla competenza dello Stato. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori è poi prevista dall'art. 28 bis della legge della Provincia autonoma di Trento n. 14 dd. 12 luglio 1991, n. 14, introdotto dall'art. 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, che ha individuato un meccanismo (surrogazione) analogo a quello della Provincia di Bolzano. Il relativo regolamento di esecuzione è stato emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-111/Leg del 12 febbraio 2008.

A livello regionale, una proposta di legge (la n. 210/2006, "Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore") è stata presentata al Consiglio regionale della Sardegna. Infine, al Parlamento nazionale, nella corrente legislatura, sono stati presentati due progetti di legge concernenti la materia oggetto della presenta nota: il DDL n. 30, d'iniziativa del senatore Peterlini, recante "Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore" e il PDL n. 49, d'iniziativa del deputato Zeller, avente titolo identico².

¹ Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1 della legge regionale 9/2008

² L'esame dei progetti di legge non è stato ancora iniziata da parte delle competenti Commissioni. Il testo della PDL n. 49 non è ancora disponibile.

Non si intende in questa sede approfondire i contenuti delle varie disposizioni legislative o progetti di legge succitati; gli stessi possono però essere utili quali spunti per formulare eventuali osservazioni al progetto di legge n. 35.

La proposta di legge n. 35. Contenuti. Osservazioni.

Delineato brevemente il quadro normativo di riferimento, esaminiamo i contenuti della proposta di legge n. 35.

La PDL n. 35 sostituisce integralmente l'art. 9 bis della legge regionale 11/2006. Le modifiche sono le seguenti:

- al comma 1, relativo alle finalità, le parole “Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori” sono sostituite con le parole “Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro...”. Trattasi evidentemente di mero adattamento lessicale, restando immutate le finalità della disposizione,
- il comma 4 dell'art. 9 bis vigente, che rimanda, quale presupposto economico dell'intervento, al reddito di base per la cittadinanza (pari a 5.000 euro, v. sopra), deve intendersi ora sostituito dalla previsione del comma 5 della PDL, a norma della quale, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, per ottenere la prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice Istat di andamento dei prezzi al consumo,
- il comma 4 della PDL prevede che il regolamento regionale di attuazione debba essere emanato entro sessanta giorni (termine, s'intende, ordinatorio) dalla data di entrata in vigore della legge (mentre il testo vigente non prevede alcun termine),
- il comma 7 della PDL dispone che le prestazioni previste nell'articolo possono essere cumulate con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale, mentre la normativa vigente prevede la cumulabilità con gli interventi monetari denominati reddito di base per la cittadinanza.

Fin qui le modifiche testuali.

La novità di maggior rilievo è ovviamente costituita dal limite (requisito economico) posto, in via transitoria, per poter accedere alle prestazioni previste dalla legge. La PDL infatti prevede un limite ISEE non superiore a 20.000 euro; l'intenzione dei proponenti, sottolineata anche nella relazione è di “prevedere una soglia di accesso al beneficio decisamente più alta e non vincolata allo stato di povertà”. Si tratta chiaramente di una scelta politica e di merito, che non si presta evidentemente ad osservazioni di carattere tecnico; peraltro il limite di 20.000 euro di ISEE appare piuttosto elevato, per un intervento dalla chiara connotazione assistenziale, soprattutto se rapportato al limite preesistente. Appare quindi necessario destinare un quantitativo di risorse sufficiente a far fronte ad un numero di domande presumibilmente alto. Per inquadrare l'ampiezza del fenomeno, si ritiene opportuno fornire alcuni dati statistici (fonti ISTAT). Nel 2005, il tasso di separazioni e divorzi, nel Friuli Venezia Giulia è stato di 6,5 e 4,5 per mille coppie sposate, rispettivamente, contro una media nazionale di 5, 6 e 3,2; il numero dei figli affidati è stato di 1395. L'importo mensile dell'assegno ai figli (anno 2006) è risultato di euro 432, 18.

Per un utile confronto, quanto ai requisiti economici previsti, si osserva che le normative delle due Province autonome succitate non fissano direttamente un limite in legge, demandando ad indicatori della condizione economica stabiliti da regolamenti di attuazione. Il DDL n. 30, presentato al Senato, stabilisce che il reddito del richiedente non deve superare il limite di 29.000 euro (è quindi più basso rispetto alla PDL, in quanto non si fa riferimento all'ISEE).

Sempre nel comma 5, occorre comunque sostituire la parola "dovrà" con "deve" (in quanto la legge non prevede il tempo futuro).

Vi sono poi ulteriori aspetti meritevoli di un approfondimento e di una riflessione, che si ritiene potrebbero essere segnalati alla Commissione. Queste osservazioni emergono dal confronto con le altre normative attualmente in vigore, sopra riportate. Si osserva infatti che nella PDL n. 35 in questione:

- manca l'individuazione, tra i presupposti per la concessione dell'erogazione anticipata, dell'esclusione della possibilità di presentare domanda per il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento,
- non sono contemplati i requisiti giuridici che deve possedere il minore per consentire al genitore di presentare la domanda, come, ad esempio, il fatto di essere cittadino italiano o di altro Stato UE che risiede da almeno tot anni in FVG, l'appartenenza del minore al nucleo familiare del richiedente,
- non è menzionata l'ipotesi di più figli: potrebbe essere utile in tal caso stabilire un criterio normativo. Inoltre, la previsione per cui l'intervento è pari ad una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore potrebbe essere accompagnata dalla determinazione del limite massimo della prestazione (nel DDL n. 30 presentato al Senato, art. 7, è stabilito il limite di 500 euro mensili, aumentabile fino ad un massimo di 150 euro per ogni figlio dopo il primo).

Evidentemente, le osservazioni di cui sopra potrebbero richiedere una rivisitazione più sostanziosa della norma che va sicuramente al di là degli intendimenti dei presentatori della PDL sottoposta al parere, che appaiono, come si è visto, volutamente limitati.